

7. GLI AVVISI BONARI SONO DISPONIBILI NEL CASSETTO FISCALE

Con il provvedimento n. 419815, pubblicato il 19 novembre 2024, viene data attuazione all'articolo 23, comma 3, D.Lgs. 1/2024 che ha introdotto la possibilità per i contribuenti di prendere visione e gestire, all'interno del Cassetto fiscale, le comunicazioni emesse dall'Agenzia delle entrate inerenti agli esiti della liquidazione automatica (si tratta dei cosiddetti "avvisi bonari", emessi ai sensi degli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972).

Consultazione e gestione degli avvisi bonari

L'articolo 23, D.Lgs. 1/2024 ha previsto l'implementazione dei dati nel Cassetto fiscale di ciascun contribuente disponendo che, nell'area riservata, siano resi disponibili per la consultazione e per l'estrazione, anche massiva, tutti gli atti e le comunicazioni gestite dall'Agenzia delle entrate che riguardano il contribuente, inclusi quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate.

Dette comunicazioni sono consultabili nella sezione "L'Agenzia scrive" del Cassetto fiscale. Se il destinatario è una persona fisica, la presenza della comunicazione viene anche segnalata al contribuente mediante un messaggio trasmesso tramite la app IO.

Per ogni comunicazione resa disponibile è possibile:

- effettuare il pagamento dell'importo eventualmente richiesto con l'apposita funzionalità, procedendo a regolarizzare la posizione entro il termine indicato, con versamento da effettuare in unica soluzione. All'interno della procedura è richiesta l'indicazione del codice IBAN del conto di addebito, che deve essere intestato, o cointestato con abilitazione a operare con firme disgiunte, allo stesso contribuente;
- richiedere assistenza tramite CIVIS, fornendo chiarimenti sulle irregolarità rilevate, segnalando le ragioni per cui si ritiene non dovuto, in tutto o in parte, il pagamento, chiedendo quindi la rettifica o l'annullamento della pretesa indicata nella comunicazione stessa.

Questi servizi possono essere utilizzati direttamente dai contribuenti a cui sono indirizzate le comunicazioni o, alternativamente, dagli intermediari delegati all'utilizzo del servizio "Cassetto fiscale delegato".

L'Agenzia delle entrate attesta mediante distinte ricevute rese disponibili nell'area riservata l'avvenuta ricezione della richiesta di addebito e l'esito della stessa, oltre all'avvenuta acquisizione dell'istanza di assistenza tramite CIVIS e l'esito della conclusione della stessa.